

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1953

(5^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive e provvedimenti per le ferie e per la gratifica dei lavoratori » (15) (D'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 35, 36, 38, 39
ANGELINI, relatore	36, 37, 38, 39
BITOSSÌ	38
DE BOSIO	37
DEL BO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	36, 38
MARINA	36, 37

« Proroga dei termini stabiliti per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (204) (D'iniziativa del deputato Repossi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	39, 41
BITOSSÌ	40, 41
DEL BO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	40
GRAVA	40
ZANE, relatore	39

La riunione ha inizio alle ore 15,40.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Jannuzzi, Mancino, Mariani, Marina, Merlin Angelina, Pelizzo, Pezzini, Saggio, Spallicci, Spasari, Zagami, Zane e Zucca.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Del Bo.

ANGELINI, Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri: « Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive e provvedimenti per le ferie e per la gratifica dei lavoratori » (15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri: « Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive e provvedimenti per le ferie e per la gratifica dei lavoratori ».

Come i colleghi ricorderanno, in una passata riunione si esaurì la discussione generale; si doveva passare all'esame degli articoli senonchè, essendosi delineata la possibilità di un'intesa tra i proponenti e il relatore su una diversa formulazione del testo, fu rinviata la discussione. Poichè ho ragione di ritenere che questo accordo sia intervenuto, prego il relatore di volerne dare comunicazione alla Commissione.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)5^a RIUNIONE (17 dicembre 1953)

ANGELINI, *relatore*. Per quanto riguarda la discussione degli articoli, farò riferimento al testo da me proposto del quale è stata data lettura in una precedente riunione.

Nella prima parte dell'articolo 1, si tratterebbe di sostituire alle parole: « gli imprenditori » le altre: « i privati datori di lavoro ».

Lo scopo della modificazione è quello di estendere il beneficio a tutti i lavoratori, mentre con la parola « imprenditori », potrebbe darsi, ad esempio, che un dipendente di una società sportiva o un dipendente da un qualsiasi ufficio si vedesse negata la festività. La seconda parte dell'articolo suonerebbe così: « ... lo Stato, gli enti pubblici e i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio di questa ».

MARINA. A me sembra che la parola « retribuzione », sia comprensiva di ogni voce e non abbia bisogno di altre specificazioni.

ANGELINI, *relatore*. La dizione della legge attualmente in vigore è questa; non si introduce alcuna modificazione, ma si dà soltanto un ulteriore chiarimento.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero far presente che nelle disposizioni di legge non sempre quello che può sembrare superfluo è realmente; bisogna infatti tener presente la prassi di cui sono protagonisti le organizzazioni sindacali e i datori di lavoro: quando diciamo, per esempio, « retribuzione globale » diciamo qualcosa che è nell'uso corrente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la prima parte dell'articolo 1 nella nuova formulazione:

« L'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, è sostituito dal seguente:

” Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1° maggio) e nel giorno dell'unità nazionale (4 novembre),

lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio ” ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

ANGELINI, *relatore*. Alla prima parte, testè approvata, dovrebbero seguire due periodi, sui quali tutti sono d'accordo, così formulati:

« La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente a un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane ».

Credo che non sia il caso di spendere parole per illustrare l'opportunità di includere nella legge queste disposizioni.

PRESIDENTE. Le metto ai voti. Chi approva le norme delle quali il relatore ha dato lettura è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

ANGELINI, *relatore*. Faccio presente che siccome nel nuovo testo del primo comma dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, abbiamo ritenuto di innovare inserendo la dizione: « normale retribuzione globale di fatto giornaliera » invece della primitiva: « normale retribuzione giornaliera », tale nuova espressione dovrebbe essere introdotta anche negli altri commi dell'articolo in cui la locuzione: « normale retribuzione » veniva usata.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con quanto ha testè detto il relatore.

Il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, con la modifica proposta, suonerebbe così: « Ai lavoratori considerati nel precedente comma,

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)5^a RIUNIONE (17 dicembre 1953)

che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma del nuovo testo dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, al quale si apporgerà la medesima modificazione introdotta nel primo e nel secondo comma: « Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

ANGELINI, *relatore*. Per l'articolo 2 è stata preparata una nuova formulazione che nella sostanza non muta la dizione da me proposta:

« Il trattamento stabilito dall'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dovrà essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:

a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;

b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;

c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore;

d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;

e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro ».

DE BOSIO. Vorrei sapere dal relatore cosa s'intenda per riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro.

ANGELINI, *relatore*. Questa formulazione corrisponde esattamente ad un'interpretazione data alla legge dal Consiglio di Stato. Si tratta di stabilire la normale retribuzione per quei lavoratori pagati a cottimo o a provvigione: si considera la retribuzione dell'ultima settimana per stabilire quella giornaliera. In questo articolo si contemplano tutti quei casi in cui debba essere pagata una festività a titolo di gratifica.

MARINA. Nel caso deprecabile che vi sia stata una lunga sospensione del lavoro si avrà praticamente un peggioramento della situazione, perchè, non potendosi considerare per fare la media le quattro settimane antecedenti, un'azienda, che si trova in condizioni deficitarie, dovrà corrispondere per queste festività infrasettimanali un'indennità superiore a quella che avrebbe data se l'azienda avesse lavorato normalmente.

ANGELINI, *relatore*. Noi non diciamo nulla di nuovo, ci riferiamo al contratto collettivo di lavoro del 1938 che è ancora in vigore. In sostanza, sia il Consiglio di Stato, sia i precedenti contratti collettivi di lavoro hanno fissato questo principio.

MARINA. Io ho l'impressione che ci troviamo di fronte ad una estensione della norma poichè, mentre nel passato, quando c'era sospensione di lavoro, le feste infrasettimanali nazionali non si pagavano, era si dovrebbero pagare.

Se si vuole arrivare a questo, deve essere chiaro che si stabilisce una innovazione per cui, anche in caso di sospensione totale del lavoro, si debbono corrispondere comunque queste indennità infrasettimanali. Su questo punto ritengo opportuno richiamare l'attenzione della Commissione. Dichiaro comunque che voterò contro l'articolo 2 nel testo di cui il relatore ha dato lettura.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2 di cui il relatore ha dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passando all'articolo 3, ricordo che il relatore ha dichiarato di accettare la dizione del corrispondente articolo del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bitossi.

ANGELINI, relatore. Confermo di essere — in linea di massima — d'accordo sul testo presentato dal senatore Bitossi. Sarei favorevole ad aggiungere in questo articolo, che riguarda le feste infrasettimanali, dopo le parole « escluse le domeniche » le altre: « ed i periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre otto giorni ». Io penso che se si dovesse estendere il pagamento delle indennità anche alle feste infrasettimanali verremmo a perdere nelle trattative contrattuali, un istituto di molta importanza, come quello della sospensione del lavoro.

Molte volte avviene che determinate imprese chiedano di effettuare un numero determinato di licenziamenti che poi durante le trattative si riesce a tramutare in periodi di sospensione; in detto periodo, ai lavoratori non vengono ridotte le ferie ed essi continuano a godere delle integrazioni, della tredicesima mensilità ecc. Se si adottasse il criterio di pagare le feste infrasettimanali anche per lunghi periodi di sospensione, probabilmente saremmo costretti a rinunciare all'istituto della sospensione, in quanto gli industriali non accetterebbero le richieste di sospensione e porrebbero immediatamente in atto i licenziamenti, temendo un'alternativa diversa che sarebbe troppo onerosa per loro.

Tenuto anche conto della modificazione proposta, sottopongo alla Commissione il seguente nuovo testo dell'articolo:

« Le disposizioni dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, modificate ed integrate come ai precedenti articoli 1 e 2, si estendono a tutte le ricorrenze festive previste dall'articolo 2 della stessa legge, escluse le domeniche ed i periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre otto giorni, limitatamente ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute ».

BITOSSI. Io penso che i datori di lavoro potrebbero cercare di dare ai lavoratori tutto quello che loro spetta e non interpretare una determinata legge in un senso tale da trarre profitto personale a danno dei dipendenti. Riconosco in linea di massima che quanto dice il senatore Angelini può servire ad eliminare una certa larghezza da parte di alcuni datori di lavoro i quali, piuttosto che effettuare dei licenziamenti, ricorrono temporaneamente a delle sospensioni facendo adire i lavoratori sospesi alla Cassa di integrazione ove questa conceda le integrazioni. Non avrei quindi nulla in contrario ad accettare la formulazione dell'articolo proposta dal senatore Angelini; propongo, però, che il periodo di otto giorni sia portato a due settimane, allo scopo di evitare, per quanto possibile, le eventuali evasioni.

DEL BO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. A costo di essere noioso, io debbo ritornare, se non ai principi, alla prassi: il Governo ritiene che determinati risultati siano tipici dell'azione sindacale e di conseguenza l'oggetto di cui all'articolo 3 dovrebbe essere lasciato alle risultanze dei contratti collettivi di lavoro ed alla normale dialettica sindacale.

A questo proposito, desidero sottolineare la fondamentale differenza che intercorre fra i primi due articoli ed il terzo. Gli articoli 1 e 2 sono articoli interpretativi, mentre l'articolo 3 consiste in una estensione e quindi in una innovazione della disciplina salariale del nostro Paese; ciò, normalmente per prassi ed anche per principio, dovrebbe essere affidato alle discussioni sindacali ed alle risultanze dei contratti collettivi di lavoro. Non di meno, in omaggio a quello spirito di collaborazione che

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)5^a RIUNIONE (17 dicembre 1953)

anima i lavori di questa Commissione, io non ho nessuna difficoltà a rimettermi alle sue decisioni.

PRESIDENTE. Se nessuno fa osservazioni in contrario, pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Bitossi. L'emendamento al testo proposto dal relatore consiste nella sostituzione delle parole: « otto giorni » con le altre: « due settimane ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

ANGELINI, *relatore*. Propongo il seguente articolo 4:

« Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti collettivi ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Repossi: « Proroga dei termini stabiliti per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (204) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Repossi: « Proroga dei termini stabiliti per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANE, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 204, d'iniziativa del deputato Repossi, reca una riapertura di termini — fino al 31 ottobre 1954 — per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modifiche, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251. La nostra Commissione ha già avuto modo di occuparsi di questa materia nella precedente legislatura, quando decise la precedente proroga al 30 ottobre 1953.

I motivi che sono stati esposti in passato per legittimare le proroghe precedenti valgono ancora oggi. Anzi, a maggior ragione valgono ora che il Ministero del lavoro ha proceduto all'insediamento della Commissione che attende allo studio di questa complessa materia della tutela dei diritti degli impiegati ai quali deve essere garantita, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la corresponsione delle indennità maturate durante la loro permanenza in servizio presso le singole aziende. Questa preoccupazione di salvaguardia dei diritti degli impiegati privati trova per le società un articolo del Codice civile che rende obbligatorio per esse l'accantonamento graduale, in misura adeguata, e nell'ambito dell'azienda, dei fondi necessari per corrispondere agli impiegati all'atto della cessazione del loro servizio, l'indennità di anzianità. Però la disposizione contenuta nell'articolo 2429 del Codice civile era apparsa già da tempo insufficiente sia perchè limitava l'obbligo alle sole società (esonero gli altri datori di lavoro), sia perchè la somma accantonata figurava come una voce del bilancio dell'azienda e veniva quasi sempre reinvestita nel ciclo aziendale. Sono intervenute poi le disposizioni di legge 8 gennaio 1942 e 2 ottobre 1942 per stabilire per tutte le aziende l'obbligo degli accantonamenti, creando così quel fondo per l'indennità agli impiegati che dovrebbe essere alimentato ed adeguato secondo norme che non esistono ancora, poichè la svalutazione monetaria, il marasma economico dopo la guerra e la nuova situazione creatasi nel campo aziendale ha portato inevitabilmente ad un completo rimaneggiamento di questa complessa materia che ha subito e va subendo ogni giorno una evoluzione.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)5^a RIUNIONE (17 dicembre 1953)

Secondo le notizie che lo stesso onorevole Del Bo ha fornito a noi in occasione della precedente riunione, dovrebbe essere in stato di avanzato studio, anche in sede sindacale, un nuovo provvedimento tendente a prevedere l'abolizione del fondo di accantonamento e la sua sostituzione con un fondo di garanzia; problema di non facile soluzione poichè se è legittima l'esigenza di una tutela degli interessi della categoria degli impiegati, è non meno seria la preoccupazione di carattere finanziario da parte delle aziende che nella presente congiuntura sarebbero chiamate ad uno sforzo di versamento e di adeguamento superiori alle possibilità che il momento economico consente.

Nelle presenti condizioni, in attesa che si predisponga uno strumento legislativo idoneo non c'è altra soluzione che quella di approvare la proposta di proroga al 31 ottobre 1954 del termine stabilito per i versamenti al Fondo per le indennità impiegati, così come è previsto nel disegno di legge Repposi. Si tratta invece di una riapertura di termini più che di una proroga perchè la precedente proroga è venuta a scadere il 31 ottobre 1953: per ovviare a tale inconveniente il disegno di legge all'articolo 1 prevede una riapertura di termini e all'articolo 2 prevede una decorrenza dal 31 ottobre 1953, in modo da colmare la lacuna.

BITOSSÌ. In linea di massima noi accettiamo la proroga; però il problema è da troppo tempo insoluto: infatti se non erro noi lo esaminiamo per la ottava volta dalla liberazione del Paese. Riguardo a tale questione sono state fatte dalle parti in contrasto numerose proposte. Nella passata legislatura il deputato De' Cocci presentò in materia appunto una proposta di iniziativa parlamentare che decadde a seguito dello scioglimento della Camera dei deputati. Io credo che il Ministero del lavoro bene avrebbe fatto se in tempo debito avesse aggiornato gli studi e i lavori sull'argomento ed avesse presentato un progetto di legge per risolvere la questione definitivamente in un senso o nell'altro, in modo o di lasciare la situazione quale essa è attualmente — ed in tal caso i datori di lavoro avrebbero dovuto pagare tutti gli arretrati che in seguito alla svalutazione della moneta hanno

perduto di fatto il loro valore — oppure di creare una Cassa conguaglio e lasciare ai datori di lavoro la possibilità di aggiornarsi mediante il pagamento dei contributi dovuti.

Noi siamo favorevoli a questo disegno di legge, ma preghiamo vivamente il Ministero del lavoro di fare in modo che non si arrivi nuovamente alla fine del periodo di proroga in una situazione analoga a quella presente. Noi desideriamo che questa proroga sia l'ultima e che nel frattempo si risolva tale problema che interessa sia i lavoratori che i datori di lavoro. In questo modo si eliminerebbe una irregolare situazione per cui svariati miliardi giacciono presso un istituto, con un tasso di interesse molto basso, a comodo e a disposizione di detto istituto, mentre la loro disponibilità dovrebbe essere regolata nell'interesse della collettività.

GRAVA. Come relatore di precedenti disegni di legge con i quali si prevedevano proroghe analoghe a quella che si richiede oggi, mi unisco alla raccomandazione che questa sia l'ultima. Penso invece che purtroppo le difficoltà accennate dal relatore riguardo alle aziende aumenteranno ancora, poichè non credo che la situazione cronica che si è determinata si sanerà tanto presto. Voglio comunque precisare che non si tratta di riapertura di termini, in quanto il termine è già scaduto definitivamente, ma di dare valore retroattivo all'attuale disposizione di legge riportandola all'ottobre di quest'anno. Prego, infine, che in relazione a questo disegno di legge, si tengano presenti anche le così dette gestioni di commissariato.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non mi sento di assumere alcun impegno per un principio di fondamentale onestà che penso debba valere non solo nei rapporti personali ma anche in sede politica. Io, onorevole Bitossi, potrò assumere un impegno se lei se ne assumerà un altro, che lei certamente non accetterà e che io non desidero e non voglio, e che cioè la situazione salariale di fatto permanga immutata. Poichè questo non si verificherà, penso sia molto difficile poter ottenere la paralisi di una parte delle economie aziendali per l'accantonamento.

Ricordo che una delle proroghe, la penultima se non erro, è stata effettuata come contropartita dell'adeguamento degli assegni familiari dei lavoratori dell'industria e che l'onorevole Di Vittorio, in sede di Commissione del lavoro e della previdenza sociale della Camera, fu, se non con entusiasmo, tuttavia con consapevole valutazione del problema, uno dei fautori della proroga. Ora che da parte delle organizzazioni sindacali sono in atto altre richieste; se il Governo assumesse un impegno del genere le organizzazioni imprenditoriali avrebbero un ulteriore anno per persistere in quel tale atteggiamento negativo che hanno già manifestato nei riguardi delle richieste delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Perciò pregherei il senatore Bitossi di desistere dalla sua richiesta o di non sollecitare il mio positivo consenso ad essa.

BITOSSI. Mi sembra che la proroga che stiamo esaminando si riferisca al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione; si tratta cioè di un fondo da costituire da parte dei datori di lavoro, istituito, se non erro, nel 1942. Questo fondo serve a garantire in ogni caso il trattamento di quiescenza alle categorie impiegatizie; cioè, in caso di fallimento o carenza da parte del datore di lavoro, che al momento della chiusura dell'azienda non volesse o non potesse pagare il trattamento di quiescenza ai lavoratori, supplisce il fondo, in quanto si presuppone che il datore di lavoro abbia preventivamente versato la relativa somma.

Che cosa è avvenuto? È avvenuto che a causa della svalutazione della moneta i denari versati non servono più a coprire interamente il trattamento di quiescenza, che oggi viceversa è moltiplicato.

Vi è una proposta di legge ad opera dei commercianti che presuppone che il cento per cento dei datori di lavoro faccia sempre onore ai propri impegni in caso di licenziamento degli impiegati; in casi eccezionali che si verificassero, propone non di togliere loro un capitale che potevano far circolare, ma di metterlo in un istituto, in un ente a un tasso di interesse bassissimo, in maniera di poterlo anche utilizzare per la loro attività produttiva.

Su questo progetto di legge l'onorevole Di

Vittorio ha chiesto il vostro benestare, nel senso cioè di esentare i datori di lavoro, sia del commercio, sia dell'industria, da un eventuale versamento di arretrati che sarebbe stato eccessivamente oneroso. È in base a questo progetto di legge che si è normalizzata una situazione in un determinato momento, e questo progetto noi accetteremmo anche oggi purché fosse garantito ai lavoratori il pagamento del trattamento di quiescenza spettante a loro in ogni caso. Penso che essendo questo il dissenso tra me e il Ministero del lavoro sia facile trovare un accordo e sono convinto che entro l'anno potremo avere un progetto di legge che regoli questa materia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa di discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1

È riaperto fino al 31 ottobre 1954 il termine stabilito con la legge 10 febbraio 1953 n. 82, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 31 ottobre 1953.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 17.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.